

COMUNE DI CONTIGLIANO

(PROVINCIA DI RIETI)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27

Seduta in 1^a convocazione
del 23-05-2002

OGGETTO:
DELIBERAZIONE
DEL C.C. N. 36 DEL
28-05-2001
INTEGRAZIONI

L'anno duemiladue, il giorno VENTITRE del mese di MAGGIO
alle ore 19,00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale
debitamente convocato con avvisi spediti nei modi di legge, in sessione
~~ordinaria~~/straordinaria ed in 1^a convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1. MARCHIONNI Mario	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. POLLETTI Angelo.....	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. RENZI Maurizia.....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. FRATTALI Marisa.....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. SIMONETTI Prezioso Luigi.....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. D'ANGELI Maurizio.....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. CIPOLLONI Roberto.....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. PANUNZI Filippo.....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. PROIETTI Luigi.....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. MELCHIORRI Nella.....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. MODESTI Livio.....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. BAIOTTO Antonella.....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. MILARDI Antonio.....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. MARTELLI Ernesto.....	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15. AGUZZI Pierino.....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. LEONARDI Enzo.....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. MARINACCI Pier Luigi.....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa alla seduta il Segretario Massimi DR. LINO

Il Presidente MARCHIONNI PROF. MARIO in qualità di SINDACO

dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri
Comunali a discutere in seduta PUBBLICA sull'argomento in oggetto.

(Sanzioni)

E' dato atto che sulla proposta del presente deliberato sono stati espressi i pareri di cui all'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, di seguito riportati:

Si esprime *parere favorevole* in merito alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Settore
F.TO Risca Marcello

Si esprime *parere favorevole* in merito alla regolarità contabile della spesa
Il Responsabile del Settore

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n.36 del 28.09.2001, resa esecutiva dal CoReCo nella seduta dell'11.10.2001 verb.49, con la quale si è proceduto all'approvazione del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazione di regolamenti o ordinanze comunali;

RILEVATO di dover procedere ad alcune integrazioni agli artt. 3, 4 e 5 ai fini di una maggiore conformità alla legge generale;

VISTA la nuova formulazione degli artt. 3, 4 e 5 di seguito riportati:

Art. 3 Pagamento in misura ridotta

1. In applicazione al principio di cui all'art.16 della L. 24.11.1981, n.689, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo o a 1/3 del massimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non è intervenuta, della notificazione del verbale.

Art.4 Obbligo di rapporto

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art.24 della L.689/81, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Responsabile del Settore competente nella materia cui il regolamento si riferisce o che ha emesso l'ordinanza.

Art.5 Scritti difensivi - Ordinanza ingiunzione

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire al Sindaco del Comune di Contigliano scritti difensivi e/o documenti e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo.
2. Il Sindaco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
3. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, fissata tra il limite e massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e ad ogni circostanza attenuante.
4. Il pagamento è effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione.

RITENUTO di dover riapprovare il suddetto regolamento con le modifiche agli artt. 3, 4 e 5 secondo la nuova formulazione soprariportata, dando atto che gli stessi sostituiscono quelli approvati con la citata deliberazione del consiglio comunale n.36/2001;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n.267;


VISTO lo statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1°, del Tuel 18.08.2000, n.267;

Con presenti e votanti n. 16

favorevoli n. 16





DELIBERA

- di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante, formale e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui integralmente riportato;
- di riapprovare il *regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazione di regolamenti o ordinanze comunali* costituito da n. 8 articoli che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale ;
- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 con la votazione avente l'esito appresso riportato:

Con presenti e votanti **n. 16**
favorevoli **n. 16**

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
PER VIOLAZIONE
DI REGOLAMENTI O ORDINANZE COMUNALI**

**Art.1
Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento dispone le norme relative all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di regolamenti o ordinanze comunali, quando tali sanzioni non siano già espressamente previste da norme di legge. In particolare, il presente regolamento non si applica in materia urbanistica e tributaria.
2. Per quanto non espressamente previsto si applicano in quanto compatibili le vigenti norme di legge e, in particolare, la L. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art.2
Importo delle sanzioni**

Per la violazione di regolamenti o ordinanze comunali si applicano le seguenti sanzioni:

1. *mancata o ritardata comunicazione di dati o informazioni e mancata o ritardata presentazione di denunce previste come obbligatorie da parte di regolamenti o ordinanze comunali:*
da Euro 51,65 (L.100.000) a Euro 516,46 (L.1.000.000)
2. *mancata realizzazione di opere o violazione di divieti in ambito ambientale:*
da Euro 516,46 (L.1.000.000) a Euro 5.146,57 (L.10.000.000)
3. *svolgimento di attività di qualunque tipo senza autorizzazione o comunicazione preventiva, laddove prevista:*
da Euro 103,29 (L.200.000) a Euro 1.032,91 (L.2.000.000)
4. *violazione di ordinanze disposte dai Responsabili dei Settori:*
da Euro 103,29 (L.200.000) a Euro 1.032,91 (L.2.000.000)
5. *violazione di ordinanze contingibili e urgenti disposte dal Sindaco nei casi previsti dalla legge:*
da Euro 516,46 (L.1.000.000) a Euro 5.146,57 (L.10.000.000)
6. *violazione al regolamento comunale di polizia urbana:*
da Euro 25,81 (L.50.000) a Euro 258,23 (L.500.000)
7. *in tutti gli altri casi:*
da Euro 51,65 (L.100.000) a Euro 516,46 (L.1.000.000)

CA DI METI * NO

Art. 3

Pagamento in misura ridotta

2. In applicazione al principio di cui all'art.16 della L. 24.11.1981, n.689, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo o a 1/3 del massimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non è intervenuta, della notificazione del verbale.

Art.4

Obbligo di rapporto

2. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art.24 della L.689/81, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Responsabile del Settore competente nella materia cui il regolamento si riferisce o che ha emesso l'ordinanza.

Art.5


Scritti difensivi - Ordinanza ingiunzione

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire al Sindaco del Comune di Contigliano scritti difensivi e/o documenti e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo.
2. Il Sindaco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
3. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, fissata tra il limite e massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e ad ogni circostanza attenuante.
4. Il pagamento è effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione.

Art.6

Opposizione all'ordinanza ingiunzione

1. Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace competente per territorio, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
2. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
3. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.



Art.7 Esecuzione forzata

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, si darà luogo all'esecuzione forzata ai sensi dell'art.27 della L. 24.11.1981, n.689.

Art.8 Norme finali

Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni non compatibili con il presente testo contenute in altri regolamenti o atti comunali.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Marchionni Prof. Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Massimi Dr. Lino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 30-05-2007

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Massimi Dr. Lino

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Massimi Dr. Lino

La presente COPIA è conforme all'originale e si rilascia per uso Amministrativo e d'ufficio

li, 30-05-2007



IL SEGRETARIO COMUNALE

Massimi Dr. Lino
